FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo di data 7 settembre 2023

contenuto	**Versione**	**adottato**
Prima adozione	1.0	Delibera 2023.09.07
Aggiornamento reati Revisione	2.0	Delibera 2025.06.24
Aggiornamento reati	2.1	DAL - DG 2025.10.13

PARTE SPECIALE - INDICE

SOMMARIO

PARTE SPECIALE – GENERALE 7

Capitolo 1 7
1.1 Struttura della Parte Speciale 7
1.2 principi generali di comportamento 7
1.3 Il sistema di deleghe e procure 8
1.4 Princìpi procedurali generalmente applicabili 8

Capitolo 2 8
2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio 8
2.2 Enti della Pubblica Amministrazione 9
2.3 Pubblici Ufficiali 10
2.4 Incaricati di un pubblico servizio 11

Capitolo 3 12
3.1 Natura della Fondazione e qualificazione delle funzioni apicali e dei dipendenti. 12
3.2 Adempimenti e procedure 13
3.3 Principali attività della Fondazione 14
3.4 I reati presupposto 16

Capitolo 4 18
4.1 I controlli dell'OdV 18

PARTE SPECIALE A – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 20

Capitolo A1 - Reati dei Pubblici Ufficiali 20
- concussione (art. 317 c.p.) 20
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 e 321 c.p.) 21
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti (artt. 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.) 21
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 22
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 22
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.) 22

Capitolo A.2 - Reati dei Privati 24
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 24
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 24
- turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) 25
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 25

Capitolo A.3 - Beni pubblici ed erogazioni pubbliche 25
- peculato (art. 314 c.p.) 25
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) 25
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 26

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 26
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 26

Capitolo A.4 - Frode 27
- truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 27
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 27
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898) 27

Capitolo A.5 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 28
- Attività sensibili 28
- Attività Strumentali 29
- Princìpi generali di comportamento 29
- Procedure 30
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 30

PARTE SPECIALE B – AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 33

Capitolo B.1 – Intralcio alla giustizia 33
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 33
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 33

Capitolo B.2 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 33
- Attività sensibili 33
- Procedure 33
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 33

PARTE SPECIALE C – REATI INFORMATICI 34

Capitolo C.1 - Documentale 34
- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 34

Capitolo C.2 - Dispositivi 34
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) 34
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) 35

Capitolo C.3 - Domicilio 35
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 35
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 36
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 37

Capitolo C.4 – Inviolabilità dei segreti 38
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 38
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 39

Capitolo C.5 - Danneggiamento 39
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 39
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 40
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 40

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) 41
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 41

Capitolo C.6 - Frode 42
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 42
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) 42

Capitolo C.7 - Cybersicurezza 43
- estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.) 43
- falsità nelle comunicazioni ad ACN (dl 105/2019, art. 1 c. 11) 43

Capitolo C.8 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 43
- Attività Sensibili 43
- Princìpi di comportamento generali 43
- Procedure 45
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 45

PARTE SPECIALE D – SEGNI DISTINTIVI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ECONOMIA PUBBLICA E MERCATO 46

Capitolo D.1 – Fede pubblica 46
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 46
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 46

Capitolo D.2 - Violazione del diritto d'autore 46
- divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge sul diritto d'autore) 46
- duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae (art. 171-bis legge sul diritto d'autore) 47
- duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter legge sul diritto d'autore) 48

Capitolo D.3 – Industria e commercio 48
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 c.p.) 48
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) 48

Capitolo D.4 – Operazioni finanziarie 48
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) 48
- Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF) 49

Capitolo D.8 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 49
- Attività Sensibili 49
- Princìpi di comportamento generali 49
- Procedure 50
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 50

PARTE SPECIALE E – REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI 51

Capitolo E.1 - Reati societari 51
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 51
- impedito controllo (art. 2625 c.c.) 51
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 51

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 52

Capitolo E.2 - Corruzione fra privati 52
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 52
- Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) 53

Capitolo E.3 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 53
- Attività Sensibili 53
- Princìpi generali di comportamento 54
- Procedure 55
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 56

PARTE SPECIALE F – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO 57

Capitolo F.1 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio 57
- ricettazione (art. 648 c.p.) 57
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 57
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 58
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 58

Capitolo F.2 – Trasferimento Fraudolento di valori 59
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) 59

Capitolo F.3 - criminalità organizzata 60
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 60

Capitolo F.4 – Terrorismo e reati transnazionali 62
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) 62

Capitolo F.5 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 62
- Attività Sensibili 62
- procedure 63
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 63

PARTE SPECIALE G – PERSONA/LAVORATORE 65

Capitolo G.1 - salute e sicurezza sul lavoro 65
- omicidio colposo (art. 589 c.p.) 65
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) 65

Capitolo G.2 – Lavoro irregolare 66
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) 66
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 66
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 289/98) 67

Capitolo G.3 – Incolumità della persona 68
- Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 68

Capitolo G.4 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi 68
- Attività Sensibili 68
- Procedure 70
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 70

PARTE SPECIALE H – REATI AMBIENTALI 72

Capitolo H.1 - Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. n. 231/2001) **72**
H.1.2. Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (COD. AMB.) 72
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 cod. amb.) 72
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 cod. amb.) 72
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod. amb.) 73
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis cod. amb.) 73
H.1.2. Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale 73
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 73
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 73
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) 74

Capitolo H.3 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi **74**
- Attività Sensibili 74
- Princìpi generali di comportamento 74
- procedure 75
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 75

PARTE SPECIALE I – REATI TRIBUTARI **76**

Capitolo I.1 - I reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) **76**
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) 76
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) 76
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) 77
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) 77
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) 77
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) 78
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) 78
- indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) 78

Capitolo I.2 - Attività Sensibili e strumentali, principi di comportamento, procedure, flussi informativi **79**
- Attività Sensibili 79
- Princìpi generali di comportamento 79
- Procedure 80
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 80

PARTE SPECIALE – GENERALE

CAPITOLO 1

1.1 Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale illustra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa (reati presupposto), focalizzando l'attenzione sulle aree di attività e comportamenti che per la Fondazione sono "sensibili".

La parte speciale è suddivisa in sezioni, come indicato nella tabella, paragrafo 3.4

In ogni sezione sono illustrati:

- i reati presupposto, le aree sensibili per la Fondazione e i principi di comportamento a cui i Destinatari del modello devono attenersi per evitare di esporre la Fondazione al rischio che alcuno dei suoi apicali o dipendenti commettano – anche involontariamente - alcuno dei reati indicati.
- le procedure aziendali che, regolando le attività della Fondazione, ne indirizzano le attività in conformità con le previsioni di legge e/o sono dirette alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (mediante rinvio alla parte terza del Modello)
- i flussi informativi verso l'OdV in riferimento ai diversi reati

1.2 principi generali di comportamento

Premesso l'obbligo di conformare ogni attività alle norme vigenti, per i Destinatari del Modello (Destinatari) è obbligatorio il rispetto dei princìpi di carattere generale e delle procedure di volta in volta applicabili, sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

Il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di poteri di rappresentanza, la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi adottati dalla Fondazione (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) sono improntati a princìpi generali:

a) conoscibilità all'interno della Fondazione;

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) descrizione del processo

b) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;

c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili (se operando con modalità lecite).

Dipendenti e collaboratori devono astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare (anche solo potenzialmente) i reati presupposto.

1.3 Il sistema di deleghe e procure

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per quanto attiene i requisiti essenziali del sistema di deleghe e di procure, si rimanda a quanto già esposto nella parte generale ("In particolare: il sistema di deleghe e procure").

1.4 Princìpi procedurali generalmente applicabili

Dipendenti e Collaboratori devono rispettare, oltre alle Regole e Princìpi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, i principi contenuti nella presente Parte Speciale e le Procedure adottate dalla Fondazione al fine di garantire il rispetto di tali principi.

Quanto sopra si applica nell'esplicazione dell'attività della Fondazione sia in territorio italiano sia all'estero.

CAPITOLO 2

2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Diversi Reati presupposto attengono ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM, ANAC, Corte dei Conti);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);
- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;

- autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano i reati presupposto inerenti i rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.3 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", precisando che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore

di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);

- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle autorità di vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Ai fini della determinazione della qualifica di "pubblico ufficiale" è sempre necessario valutare le "specifiche mansioni svolte" dal soggetto[1]; *anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una struttura privatistica* […] *possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici*"[2].

2.4 Incaricati di un pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce "soggetti incaricati di un pubblico servizio" coloro i quali "*a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

---

[1] Laddove queste siano "funzioni prettamente pubblicistiche", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

[2] *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2021, n. 33779. Si veda, in proposito, anche Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc. Deve essere ricompresa tra i pubblici servizi l'attività di istruzione della pratica ed assegnazione di finanziamenti erogati con fondi pubblici.

CAPITOLO 3

3.1 Natura della Fondazione e qualificazione delle funzioni apicali e dei dipendenti.

ENEA Tech e Biomedical è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro disciplinata dagli artt. 14 e ss. del Codice civile e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero della Salute.

In ragione, tuttavia, della presenza di elementi di natura pubblicistica (vigilanza pubblica, finalità pubbliche, finanziamento con risorse pubbliche, designazione della totalità dei componenti degli organi di governance da parte di pubbliche amministrazioni), la Fondazione:

- Si qualifica come ente di diritto privato in controllo pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis, comma 2, lettera c) del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e dall'art. 2, comma 2, lettera c) del d.lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico*);
- Dal settembre 2022, è stata inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009. Tuttavia, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto milleproroghe) convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, come da ultimo modificato con decreto-legge n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025 è stata differita al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica prevista dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nel predetto elenco;
- ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) è Organismo di diritto pubblico e il 24 gennaio 2025 ha ricevuto la qualifica di "Stazione Appaltante"

come regolata dal D.Lgs. n. 36/2023 recente il codice dei contratti pubblici.

La Fondazione, inoltre, gestisce fondi pubblici, con le modalità previste dalle norme e regolamenti che disciplinano tali fondi.

Ciò premesso, e date le caratteristiche sopra indicate, alla Fondazione si applicano sia norme dirette alle amministrazioni pubbliche (ivi compresa, in limitate circostanze, la legge 231/1990 che regola i procedimenti amministrativi ed è indirizzata anche ai privati preposti all'esercizio di attività amministrative) che norme dirette a soggetti privati (tra cui il d.lgs. 231/01).

La Fondazione, dunque, ha una natura mista pubblico-privata[3], che rileva anche ai fini dell'analisi delle attività "sensibili" rispetto alla commissione di reati presupposto, quali, ad esempio, l'erogazione di finanziamenti o la realizzazione di investimenti in capitale di rischio effettuati con fondi pubblici.

In altre parole, nello svolgimento delle proprie attività i soggetti apicali e i dipendenti della Fondazione possono trovarsi a rivestire la funzione di incaricati di pubblico servizio.

3.2 Adempimenti e procedure

Di seguito si riportano gli adempimenti e procedure principali posti in essere dalla Fondazione in attuazione del complesso contesto normativo ad essa riferibile, rinviando per un'analisi più dettagliata alla parte terza del presente modello (procedure)

- **Trasparenza**: è stata istituita all'interno del sito istituzionale la sezione "amministrazione trasparente", costantemente aggiornata con i dati e le informazioni, in conformità con il d.lgs 33/2013 e alle prescrizioni ANAC;
- **Anticorruzione**: sono state adottate, e vengono aggiornate su base annuale, le misure integrative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- **Whistleblowing**: è stato approvato il regolamento con adozione della relativa piattaforma, in conformità alle previsioni del d.lgs. 24/2023;
- **Codice Appalti**: in conformità con le previsioni del d.lgs. 36/2023 è stato istituito l'Ufficio Acquisti e Appalti e adottata la piattaforma per la gestione dell'albo fornitori e degli approvvigionamenti di beni e servizi. Sono stati inoltre adottati i regolamenti per l'approvvigionamento di beni e servizi e il regolamento per l'affidamento di incarichi e consulenze;

[3] Si richiama in proposito la nozione "funzionale" di ente pubblico, secondo cui uno stesso soggetto può avere natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e può non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.

- **Privacy**: per garantire l'accountability prevista dal G.D.P.R. è stato nominato un Data Protection Officer esterno;
- **Cybersecurity**: è stata effettuata la registrazione della Fondazione sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, rientrando nel novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti in ambito cybersecurity dal d.lgs. 138/2024 (c.d. Decreto NIS2), in quanto individuata nell'elenco ISTAT delle "pubbliche amministrazioni", nella categoria "enti produttori di servizi tecnici ed economici".

3.3 Principali attività della Fondazione

Le principali attività della Fondazione sono costituite da interventi di investimento (in senso lato) destinati a imprese (ivi comprese *startup*[4] e PMI[5] innovative) ed enti, che possono essere effettuati attraverso diversi strumenti, di volta in volta previsti e disciplinati da regolamenti e convenzioni con le amministrazioni titolari dei fondi dati in gestione alla Fondazione.

Tali interventi sono sempre preceduti da un approfondito processo di verifica ("*due diligence*") multidisciplinare, trasparente e tracciabile finalizzato ad accertare che l'impresa: disponga di una struttura adeguata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato; manifesti buone capacità di *execution* e un elevato potenziale di crescita. Durante la *due diligence*, pertanto, vengono approfonditi tanto gli aspetti economico-finanziari, tecnico-scientifici e legali dell'impresa/ente, quanto le condizioni specifiche del mercato di riferimento.

Il sostegno può anche essere accordato anche a progetti già avviati, al fine di supportare tecnologie già esistenti ma che necessitino di un impulso per il loro ulteriore sviluppo.

A seguito della fase di investimento può configurarsi una fase di gestione della partecipazione e/o di monitoraggio, da valutare in base alla tipologia di intervento e degli assetti organizzativi che ne deriveranno.

Alla luce di quanto descritto, le principali attività della Fondazione che assumono rilievo in relazione alle disposizioni del Decreto 231 sono:

- gestione del personale;
- gestione dei rapporti istituzionali;

[4] Di cui all'art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[5] Di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n.33, nei limiti delle finalità di cui all'art. 42, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

- gestione delle relazioni esterne della Fondazione;
- gestione degli investimenti/disinvestimenti;
- gestione delle partecipazioni;
- predisposizione dei bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- funzionamento degli organi e adempimenti della Fondazione;
- gestione del contenzioso;
- gestione degli omaggi, liberalità e altre spese di rappresentanza;
- pianificazione, *bugdet* e *reporting*;
- gestione, formazione e amministrazione delle risorse umane;
- gestione dei servizi e dei Sistemi Informatici;
- acquisto di beni e servizi;
- gestione delle trasferte;
- gestione dei conflitti d'interesse.

Particolare attenzione va dedicata ai reati relativi alla pubblica amministrazione.

Si tratta di reati che si configurano se l'autore – o la vittima - ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Tra questi i reati di tipo corruttivo, nella maggior parte dei casi, prevedono una condotta bilaterale, che coinvolge un privato in concorso con il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

In linea generale (e rinviando al commento ai singoli reati per gli approfondimenti) profili di rischio in capo agli esponenti della Fondazione si individuano nel caso in cui essi agiscano.

- quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, svolgendo attività regolamentate da una normativa pubblicistica e rivolte al perseguimento di finalità pubbliche (es. coloro che intervengano nell'istruttoria e/o deliberino l'erogazione di fondi pubblici);
- in concorso con altro pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui forniscano un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.
- Quali privati nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Particolare attenzione va dedicata ai rapporti con le imprese target, che possono rilevare per la Fondazione anche nei casi nei quali queste ottengano finanziamenti mediante artifizi o raggiri o la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

3.4 I reati presupposto

Di seguito si riporta la tabella dei reati presupposto esaminati, con indicazione della sezione di riferimento.

parte speciale	Bene tutelato/oggetto	Titolo di reato	legge/decreto	articolo	Art. di riferimento Decreto 231
A – rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.A. - Reati dei pubblici ufficiali	Beni ed erogazioni pubbliche	Codice penale	314 c.1 314-bis 316	25
				316-bis 316-ter	24
		Reati corruttivi		317 318 319 + 319-bis 319-quater 320 321 322 c. 1,2,3,4 322-bis	25
	P.A. – Reati dei privati	Traffico di influenze		346-bis	
		Forniture e contratti		353 353-bis 356	24
	P.A. – frode	Truffa ai danni di soggetti pubblici		640 c.2 n.1 640-bis	
		Fondi agricoli europei	L. 898/1996	2	
B - rapporti con l'Autorità giudiziaria	Intralcio alla giustizia	Corruzione in atti giudiziari	Codice penale	319-ter	
		dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Codice civile	377-bis	25-*decies*
C - reati informatici	documentale	Falsità in atti	Codice penale	491-bis	24-bis
	Dispositivi	Dispositivi digitali		493-ter 493-quater	25-*octies*.1
	domicilio	Violazione del domicilio		615-ter 615-quater 615-quinquies	24-bis
	segreti	Inviolabilità dei segreti		617-quater 617-quinquies	
	danneggiamento	Patrimonio con violenza		629 c.3 635-bis 635-ter 635-quater 635-quater.1 635-quinquies	
	frode	Patrimonio mediante frode (moneta virtuale)		640-ter c.2	25-*octies*.1
		Patrimonio mediante frode (PA)			24
		Patrimonio mediante frode (firma digitale)		640-quinquies	24-bis
	cybersicurezza	Estorsione informatica		629 c.3	
		Falsità nelle comunicazioni ad ACN	DL 105/2019	1 c. 11	

D – Segni distintivi, proprietà intellettuale, economia pubblica, mercato	Fede pubblica	Segni di autenticazione, certificazione, riconoscimento	Codice penale	473 474	25-bis
	diritto d'autore	violazione del diritto d'autore	L 633/41	171, c. 1 a-bis e 3 171-bis 171-ter	25-*novies*
	Economia pubblica	Industria e commercio	Codice penale	513 514	25-*bis*.1
	operazioni finanziarie	Abusi di mercato	d.lgs. 58/98 (TUF) parte V, tit. I-bis, capo II	184 185	25-sexies
E - reati societari e corruzione fra privati	falsità	Falsità	Codice civile	2621 2625 c. 2	25-ter
	corruzione fra privati	Corruzione fra privati		2635 2635-bis	
	influenze illecite	Influenze illecite		2637 2638	
F – ricettazione, riciclaggio, criminalità organizzata, terrorismo	Patrimonio mediante frode	ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Codice penale	648 648-bis 648-ter 648-ter.1	25-*octies*
	Economia pubblica	Trasferimento fraudolento di valori		512-bis	25-octies.1
	terrorismo e reati transnazionali	Finanziamento con finalità di terrorismo		270-quinquies.1	25-quater
		reati transnazionali	L 146/2006		
	Criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Codice penale	416 c. 6	24-*ter*
G – persona / lavoratore	sicurezza sul lavoro	omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Codice penale	589 590 c.3	25-*septies*
	lavoro irregolare	impiego di extracomunitari irregolari	d.lgs 286/98	3 bis 3 ter 5 12 c3 22 c. 12bis	25-*duodecies*
		Libertà individuale, personalità individuale	Codice penale	600 603-bis	25-quinquies
	Incolumità e discriminazione	mutilazione degli organi genitali femminili		583-bis	25-quater.1
H - Reati ambientali	Reati ambientali Reati ambientali	Reati ambientali	Codice penale	452-bis 452-quinquies 452-quaterdecies	25-undecies c.1
		T.U. Ambiente	d.lgs 152/06	256 258 259 260-bis	25-undecies c.2

I - reati tributari	reati tributari	dichiarazioni fraudolente	d.lgs. 74/00	2 3 4 5	25-*quinquiesdecies*
		operazioni inesistenti		8 10 10-quarter 11	

CAPITOLO 4

4.1 I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e princìpi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei princìpi procedurali ivi previsti ovvero dei princìpi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Fondazione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Fondazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai princìpi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

l'OdV può:

a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Fondazione tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia (in particolare flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il

monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai princìpi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi extra-UE.

PARTE SPECIALE A – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO A1 - REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Fondazione e la P.A.

Si tratta di reati che si configurano se l'autore ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si tratta di reati che, nella maggior parte dei casi, prevedono una condotta bilaterale, che coinvolge un privato in concorso con il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (ai sensi dell'art. 110 c.p. o di norma specifica).

Profili di rischio in capo agli esponenti della Fondazione si individuano nel caso in cui essi agiscano nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Profili di rischio in capo agli esponenti della Fondazione si individuano nel caso in cui essi agiscano:

- quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, svolgendo attività regolamentate da una normativa pubblicistica e rivolte al perseguimento di finalità pubbliche (es. coloro che intervengano nell'istruttoria e/o deliberino l'erogazione di fondi pubblici);
- in concorso con altro pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui forniscano un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.
- nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

- *concussione (art. 317 c.p.)*

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, ovverosia da parte del concussore e del concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso - il privato - subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico

servizio ed è vittima del reato.

- ***corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 e 321 c.p.)***

L'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto.

In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

Tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

- ***corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti (artt. 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.)***

Il reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Anche in questo caso tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Per la configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

E' considerato più grave – con conseguente aumento di pena – il caso in cui l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Le disposizioni e sanzioni di cui all'art. 319 si applicano anche:

- all'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.): in tal caso le pene previste sono ridotte fino ad un terzo

- a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (artt. 318 e 319 c.p.)

- ***induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Il reato di cui all'art. 319-quater si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sono previste pene (diversamente graduate) sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- ***istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale reato si configura in due diverse ipotesi.

Il primo caso è quello del che offre o promette danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

Il secondo caso è quello in cui sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Per **offerta** si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la **promessa** si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura. Entrambe devono essere caratterizzate da adeguata serietà ed essere in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

- ***peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Si tratta di una norma che estende l'applicazione dei reati previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p. anche nel caso in cui le fattispecie ivi previste riguardino:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche nel caso in cui le fattispecie ivi previste riguardino

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee (assimilati a pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi);
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

CAPITOLO A.2 - REATI DEI PRIVATI

Le ipotesi di reato di questa sezione riguardano gli appalti e le forniture pubbliche e si possono configurare nei casi in cui esponenti della Fondazione operino come privati nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni o nei casi in cui siano destinatari di condotte di privati rispetto ad appalti della Fondazione stessa, sempre che non siano configurabili più gravi ipotesi di reati corruttivi.

- ***traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

L'art. 346-bis punisce chiunque (all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p.), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente:

- fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerare lo stesso, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se: (i) il promittente riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; (ii) i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, (iii) per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- ***turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)***

L'art. 353 punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti.

Impedire la gara: consiste nel rendere impossibile l'espletamento, anche temporaneo, dei procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre (di cui al codice di procedura civile artt. 534, 576, 581).

La pena è più grave se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà

- ***turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)***

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- ***frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Il reato è integrabile da parte di chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

CAPITOLO A.3 - BENI PUBBLICI ED EROGAZIONI PUBBLICHE

Con riferimento alle erogazioni pubbliche, di cui ai reati di seguito indicati, i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum,* in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

- ***peculato (art. 314 c.p.)***

La fattispecie prevede sia punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

La fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ***indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)***

La norma punisce, in via residuale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di

denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto

- ***peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ***malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso l'ente di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

- ***indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art.

640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

CAPITOLO A.4 - FRODE

Le ipotesi di reato esaminate in questa sezione possono riguardare la Fondazione (e i suoi esponenti) come autore o come vittima.

Nel primo caso, si può fare riferimento alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni per ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Fondazione.

Nel secondo caso possono rilevare per la Fondazione i casi nei quali le imprese target ottengano finanziamenti mediante artifizi o raggiri o la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

- ***truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

- ***truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ***frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898)***

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 *bis* del codice penale, il reato in oggetto è configurabile a carico di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

CAPITOLO A.5 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività sensibili**

Con riferimento ai reati corruttivi gli Esponenti della Fondazione potrebbero: (i) commettere il reato in proprio quando provvisti della necessaria qualifica pubblicistica (ad esempio, nell'ambito delle attività di erogazione e investimento dei Fondi pubblici); (ii) concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Nel caso in cui un Esponente della Fondazione rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Fondazione.

A titolo di esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente della Fondazione, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegni a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni.

Per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti, rileva per la Fondazione l'attività istruttoria precedente alle erogazioni l'attività di monitoraggio successiva alle erogazioni di finanziamenti.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare con i ministeri vigilanti;
2) Gestione, erogazione e investimento di fondi pubblici;
3) Monitoraggio delle partecipazioni
4) Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri e loro impiego;
5) Gestione del contenzioso;
6) Utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche della Pubblica Amministrazione.

- **Attività Strumentali**

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo. Ciò può accadere:

1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di Pubblici Ufficiali, ad esempio, ove la Fondazione acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;
2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti. Ad esempio: prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Fondazione, in vista dell'ottenimento di favori; riconoscimento ad un dipendente, congiunto di un dipendente della Fondazione, di privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (viaggi, premi, aumenti di stipendio) e collegati all'interessamento del dipendente della Fondazione su un finanziamento.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

a. Approvvigionamento di beni e servizi;
b. Selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale;
c. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e iniziative sociali;
d. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;
e. Gestione dei flussi finanziari.
f. Erogazione finanziamenti

- **Princìpi generali di comportamento**

Nell'ambito della presente parte speciale è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro, o accordare vantaggi di qualsiasi natura, a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, tali da alterarne l'imparzialità di giudizio;
b) accettare liberalità che possano alterare l'imparzialità di giudizio degli Esponenti della

Fondazione nell'ambito delle attività di gestione, erogazione e finanziamento dei Fondi;

c) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;

d) appropriarsi di risorse pubbliche o utilizzarle a beneficio proprio o di familiari o amici;

e) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti (ivi incluse le risorse contenute nei Fondi gestiti da ETB) per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti di onorabilità o che facciano ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata;

i) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea;

j) non astenersi dallo svolgimento di attività di erogazione e finanziamento dei Fondi in presenza di conflitti di interesse.

- **Procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Generale/ Responsabile delle Relazioni Istituzionali e Internazionali	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Semestrale
Direttore Generale/ Responsabile delle Relazioni Istituzionali e Internazionali	Segnalazione di eventuali criticità o conflitti di interesse riscontrati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Ad evento
Direzione Affari Legali	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti della Fondazione, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Semestrale
Direzione Affari Legali	Elenco dei principali contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Semestrale
Direttore Generale	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento; iv) esito. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
Direttore Generale/*Project Manager*/DPI-DSIP	Informativa in merito allo stato di avanzamento dei singoli progetti di erogazione/investimento dei Fondi e ai controlli svolti sulla gestione delle risorse relative ai Fondi.	Semestrale
Direttore Generale/*Project Manager*/DPI-DSIP	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nella gestione dei Fondi.	Ad evento
Direttore Generale	Informativa in merito alla gestione delle erogazioni pubbliche.	Semestrale
Direttore Generale	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nella gestione delle erogazioni pubbliche.	Ad evento
Direzione Affari Legali	Informativa in merito all'erogazione/al ricevimento di omaggi o regalie eccedenti la soglia di valore prevista dal Modello.	Ad evento

Direzione Affari Legali	Informativa in merito all'erogazione/ricevimento di omaggi o donazioni e all'effettuazione di sponsorizzazioni, con indicazione dei soggetti coinvolti.	Semestrale
Direttore Organizzazione e Risorse Umane	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.	Semestrale
Ufficio Acquisti e Appalti	*Reporting* periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura; ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche Clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale

PARTE SPECIALE B – AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPITOLO B.1 – INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente della Fondazione faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di un ente indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO B.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività sensibili**

Si rinvia alla parte speciale A

- **Procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Si rinvia alla parte speciale A

PARTE SPECIALE C – REATI INFORMATICI

CAPITOLO C.1 - DOCUMENTALE

I reati presupposto di seguito descritti presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche. L'analisi delle attività sensibili e le misure di mitigazione dei rischi devono essere valutate tenendo conto delle interazioni con la normativa in materia di dati personali (GDPR) e di promozione della sicurezza informatica (NIS 2)

- ***falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Si ricorda che per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

CAPITOLO C.2 - DISPOSITIVI

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

L'art. 493-*ter* c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Ai sensi dell'art. 493-*quater* c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

CAPITOLO C.3 - DOMICILIO

I reati presupposto di seguito descritti presuppongono un corretto utilizzo delle risorse

- ***accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

La pena è aumentata:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,

o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale

o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Fondazione accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Di particolare interesse le banche dati e piattaforme pubbliche a cui la Fondazione accede nell'esercizio delle proprie attività (es. piattaforma ANAC per e-procurement).

- ***detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto, "*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei*

all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Particolare attenzione alle attività svolte dall'"amministratore di sistema" nominato ai sensi del GDPR.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Fondazione autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Fondazione oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- ***detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*".

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

CAPITOLO C.4 – INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI

- ***intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un

dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

- ***detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "*fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*".

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva. Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

CAPITOLO C.5 - DANNEGGIAMENTO

- ***danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- ***danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*".

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- ***danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Questo reato di realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero

abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- ***detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)***

Il reato si configura

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è aumentata quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1) e quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- ***danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando "*il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*".

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

CAPITOLO C.6 - FRODE

- ***frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando "*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*".

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Si tratta di reato proprio, NON applicabile alla Fondazione.

- **frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato rileva solo se commesso:

- in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto 231)
- con abuso della qualità di operatore di sistema (art. 25-octies.1 del Decreto 231)
- ove produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 25-octies.1 del Decreto 231)

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

CAPITOLO C.7 - CYBERSICUREZZA

- ***estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.)***

Il reato, introdotto nel codice penale nel 2024, mira a tutelare la sicurezza informatica dei sistemi, contrastando fenomeni come il *ransoware* (diffusione di virus che bloccano l'accesso ai file degli utenti richiedendo un riscatto in criptovalute). La fattispecie si può configurare mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- ***falsità nelle comunicazioni ad ACN (dl 105/2019, art. 1 c. 11)***

La fattispecie riguarda le violazioni delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e punisce chi allo scopo di ostacolare o condizionare le attività previste dal decreto, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero o ometta di comunicarli entro i termini prescritti.

CAPITOLO C.8 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici;
2) Utilizzo di *software*;
3) Attività di comunicazione e *marketing*.
4) Brevetti target
5) Comunicazioni dirette all'ACN

- **Princìpi di comportamento generali**

In particolare, non è ammesso:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;

- utilizzare i sistemi informatici della Fondazione per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale software non autorizzati dalla Fondazione;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Fondazione, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Fondazione;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della

Fondazione;

5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

- **Procedure**

Si rinvia alle procedure della parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile IT	Relazione avente ad oggetto: - descrizione dei presìdi informatici adottati dalla Fondazione per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei Dipendenti; - eventuali modifiche ai piani di *business continuity* e *disaster recovery*.	Semestrale
Responsabile IT	Descrizione dei controlli effettuati in tema di *IT* e dei relativi esiti.	Semestrale
Responsabile IT	Segnalazione di eventi di *data breach*.	Ad evento

PARTE SPECIALE D – SEGNI DISTINTIVI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ECONOMIA PUBBLICA E MERCATO

CAPITOLO D.1 – FEDE PUBBLICA

I reati di seguito indicati possono essere rilevanti per la Fondazione in riferimento alle attività svolte dalle target partecipate o nelle quali si investe.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, nonché chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali

- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, o li detiene per la vendita o li mette in circolazione.

CAPITOLO D.2 - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore",* ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito "*Legge sul Diritto d'Autore*").

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Fondazione.

- ***divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge sul diritto d'autore)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o

di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Fondazione qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

- ***duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae (art. 171-bis legge sul diritto d'autore)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Fondazione qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- ***duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter legge sul diritto d'autore)***

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

CAPITOLO D.3 – INDUSTRIA E COMMERCIO

- ***Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 c.p.)***

La norma punisce chiunque usi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale o commerciale. La norma mira a tutelare la libera concorrenza e il corretto svolgimento delle attività economiche.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)***

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, causa nocumento all'industria nazionale.

CAPITOLO D.4 – OPERAZIONI FINANZIARIE

- ***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)***

La norma punisce chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della

sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- ***Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF)***

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il fatto è più grave se commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

CAPITOLO D.8 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili individuabili con riferimento alla Fondazione riguardano gli investimenti e i rapporti con le società target e con i coinvestitori:

- **Princìpi di comportamento generali**

In particolare, non è ammesso:

- divulgare informazioni riservate inerenti le operazioni in corso, le target e i coinvestitori;

- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore;
- utilizzare le conoscenze acquisite per attività diverse da quelle istituzionali.

I destinatari del modello - in particolare coloro che operano nelle trattative inerenti le operazioni di investimento, nel monitoraggio delle partecipazioni e analoghe attività istituzionali - devono attenersi alle procedure e alle indicazioni ricevute in materia di riservatezza.

- **Procedure**

Si rinvia alle procedure della parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
DPI - DSIP	Relazione avente ad oggetto la divulgazione non autorizzata di informazioni coperte da riservatezza	Ad evento

PARTE SPECIALE E – REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI

CAPITOLO E.1 - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati disciplinati dal codice civile, inerenti le società. Per quanto riguarda la Fondazione, si considera che lo Statuto prevede la redazione di un bilancio in conformità alle norme relative alle società per azioni.

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, "*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*".

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-*ter* c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

- **impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo

di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il fatto è più grave se commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Tale ipotesi di reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società o dall'ente per conto di terzi.

Il reato punisce, inoltre, la condotta dei soggetti sopra richiamati qualora i medesimi consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità.

CAPITOLO E.2 - CORRUZIONE FRA PRIVATI

Le ipotesi di reato che seguono sono residuali rispetto a reati più gravi e applicabili alla Fondazione quando essa opera come privato e con enti privati.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Sono inoltre puniti coloro che esercitano diverse funzioni direttive e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di

amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori.

La norma punisce anche il corruttore: colui che direttamente o per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Del reato rispondono anche coloro che sollecitano la promessa o dazione (amministratori, direttori generali ecc) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata, tuttavia questa (sola) ipotesi non comporta direttamente la responsabilità della società ai sensi del Decreto 231.

CAPITOLO E.3 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
2) Gestione delle attività della Fondazione e dei rapporti con gli Organi della Fondazione e con la società di revisione;
3) Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza.
4) Potrebbe rilevare la partecipazione di dipendenti come componenti dei CdA delle partecipate, in caso sia ipotizzabile la direzione e il coordinamento della partecipata.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

5) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;

6) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

a. Approvvigionamento di beni e servizi;
b. Selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale;
c. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e iniziative sociali;
d. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;
e. Gestione dei flussi finanziari.

- **Princìpi generali di comportamento**

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione deve seguire i princìpi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive), dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle

funzioni competenti;

c) servirsi di intermediari, quali, Fornitori, Consulenti, *Partner* o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti, *Partner* e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Fondazione, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;

b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;

c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono più *step* progressivi (a partire dall'apertura della posizione fino all'autorizzazione del contratto) nonché, in generale, criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;

e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a terzi, non trasparenti nelle motivazioni e nell'importo, che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi.

- **Procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Segnalazione di (i) criticità riscontrate nell'ambito del processo di approvazione del bilancio.	Ad evento
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Informativa in merito a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi.	Ad evento
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Informativa in merito a eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Fondazione.	Ad evento

Si rinvia, in quanto applicabili, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.

PARTE SPECIALE F – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO

CAPITOLO F.1 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

- ***ricettazione (art. 648 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

- ***riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza da reato.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre

utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

- ***impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di quasiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

- ***autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)***

L'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la punizione di chi "*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*" e una specifica pena "*quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei*

mesi".

Il secondo comma prevede una circostanza attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "*in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*".

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-*bis* c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere": in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo "*si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" (art. 648-*ter*.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-*ter*.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

CAPITOLO F.2 – TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

- **trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità con finalità elusive inerenti:

- di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,
- agevolare la commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione

- di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

CAPITOLO F.3 - CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-*ter* (di seguito i "**Delitti di Criminalità Organizzata**") ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* [*ex* art. 600 c.p.] *alla tratta di persone* [*ex* art. 601 c.p.] *o all'acquisto e alienazione di schiavi* [*ex* art. 602 c.p.]" di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- "*associazione di stampo mafioso anche straniere*" di cui all'art. 416-*bis* c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416-*ter* c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Fondazione è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-*bis*, 416-*ter* c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Fondazione e prevista dall'art. 416 c.p.

- ***associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente

consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "promotori" e "capi".

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006,

n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.4 – TERRORISMO E REATI TRANSNAZIONALI

- **finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)**

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, richiamate dall'art. 25 quater del decreto 231, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-*quinquies*.1 c.p.).

Per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

CAPITOLO F.5 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito della presente sezione che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Selezione delle controparti contrattuali
2) Selezione target e coinvestitori
3) Gestione dei flussi finanziari;
4) Donazioni e sponsorizzazioni;
5) Gestione, erogazione e investimento dei Fondi;
6) Gestione di strumenti di pagamenti diversi dal contante
7) Cessione di partecipazioni
8) Selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale

- **Princìpi generali di comportamento**

Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno dei reati richiamati nella presente parte speciale, adottati dalla Fondazione come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

In particolare, è previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

a. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole della Fondazione che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

a. porre in essere le verifiche di legge nonché gli ulteriori controlli che si dovessero di volta in volta rendere necessari, nei confronti delle imprese *target,* richiedendo anche – ove necessario – il rilascio di una autocertificazione di assenza di procedimenti penali a carico dello stesso;
b. prima di procedere all'attività di investimento i Destinatari dovranno provvedere all'accertamento dell'insussistenza di motivi ostativi di cui al punto che precede, acquisendo ove, ne ricorrano i presupposti, la relativa documentazione;
c. è necessario non intrattenere rapporti di fornitura commerciale con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (ovvero che siano indicati nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo o facciano parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero che risultino destinatari di cosiddette "*international sanctions*") o che comunque si sappia o sospetti che operino al di fuori della liceità;
d. ai fini della sottoscrizione di contratti di fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore ai 150.000 €, i Destinatari dovranno preventivamente acquisire la documentazione di cui all'art. 84, D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
e. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
f. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.
g. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
h. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

- **procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Relazione su: - eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 1.000, specificando i) l'autore del pagamento e ii) il motivo del pagamento in contanti; - pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi con sede legale in Paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali.	Semestrale
Direzione Affari Legali Ufficio Acquisti e Appalti Direzione Progetti e Investimenti Direzione Sviluppo Investimenti e Partecipate	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e *Partner*. Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali (ad esempio acquisti, appalti e procedure di investimento).	Ad evento

Si rinvia, in quanto applicabili, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.

PARTE SPECIALE G – PERSONA/LAVORATORE

CAPITOLO G.1 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589, secondo comma, (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovverosia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- ***omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"*una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Fondazione ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo "*in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*".

CAPITOLO G.2 – LAVORO IRREGOLARE

I reati di seguito indicati sono potenzialmente rilevanti per la Fondazione in riferimento alla gestione, diretta o indiretta, di strutture ove si svolge attività clinica o di ricerca, nonché all'affidamento a ditte esterne di attività lavorative.

- ***riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)***

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma precisa, inoltre, al comma 2, che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)***

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero,

(ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiati-ve degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- ***impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 289/98)***

Il reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

a) in numero superiore a tre;

b) minori in età non lavorativa;

c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*"), in relazione alle condotte di procurato

ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi "*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*" o ne favorisce la permanenza "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*".

CAPITOLO G.3 – INCOLUMITÀ DELLA PERSONA

Il reato di seguito indicato è potenzialmente rilevante per la Fondazione in riferimento alla gestione, diretta o indiretta, di strutture ove si svolge attività clinica o di ricerca.

- ***Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)***

L'art. 583-bis c.p. dispone che risponde penalmente: "a) chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (comma 1); b) chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al comma 1, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (comma 2)".

Trattasi di fattispecie introdotta dalla L. 9-1-2006, n. 7, nel novero di un complesso di misure finalizzate a «prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine» (art. 1, L. 7/2006). Configurando una ipotesi speciale del delitto di lesione personale, con essa condivide l'oggetto giuridico, essendo posta a tutela dell'incolumità della persona (cui va aggiunto l'interesse statuale all'integrità fisica e psichica dei cittadini). Con tale norma il legislatore mira, infatti, alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, dunque gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità personale, nonché della stessa vita di relazione.

CAPITOLO G.4 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Fondazione, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative

antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

1) Instaurazione di rapporti di lavoro;
2) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e affidamento di opere e servizi.

- **Princìpi generali di comportamento**

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Fondazione, dovranno attenersi ai seguenti princìpi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi extra-UE,

a) la Fondazione adotta presìdi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
b) la Fondazione non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
c) la Fondazione non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

d) DUVRI

Al fine di consentire l'attuazione dei princìpi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevedono misure specifiche, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

- **Procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
RSPP	Relazione in materia di salute e sicurezza contenente, tra l'altro: - segnalazione degli infortuni occorsi ai lavoratori; - modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione della sicurezza; - aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento; - elenco delle sanzioni disciplinari verso dipendenti per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; - variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio nomina del RSPP, Medico Competente, ecc.) e aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - dettagli in merito a eventuali nuovi contratti di appalto stipulati dalla Fondazione.	Annuale
RSPP	Verbale della riunione *ex* art. 35, Testo Unico Sicurezza.	Ad evento
RSPP	Segnalazione in merito a eventuali infortuni.	Ad evento

Direttore Organizzazione e Risorse Umane	Elenco di cittadini di Paesi extra-UE impiegati nel periodo di riferimento, descrizione dell'*iter* procedurale di assunzione seguito e dei controlli effettuati in relazione agli obblighi di legge in tema di impiego dei lavoratori stranieri e permesso di soggiorno.	Semestrale
Ufficio Acquisti e Appalti	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Fondazione.	Semestrale
Ufficio Acquisti e Appalti	Criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti giuslavoristici e previdenziali da parte degli appaltatori.	Ad evento

PARTE SPECIALE H – REATI AMBIENTALI

CAPITOLO H.1 - REATI AMBIENTALI (ART. 25-*UNDECIES*, D. LGS. N. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-*undecies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Fondazione.

H.1.2. Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (COD. AMB.)

- ***attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 cod. amb.)***

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

- ***violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 cod. amb.)***

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È, inoltre, prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal

privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

- ***traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod. amb.)***

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

- ***sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis cod. amb.)***

L'art. 260-*bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

H.1.2. Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

- ***inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

- ***delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

- ***attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.[6])***

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

CAPITOLO H.3 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili identificate dalla Fondazione con riferimento ai reati ambientali sono le seguenti:

1) Gestione dei rifiuti (solo rifiuti di ufficio, residuale)
2) Target (?)

- **Princìpi generali di comportamento**

La politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti princìpi (formazione):

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

[6] Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*".

Inoltre, la Fondazione:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Fondazione sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione.

- **procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Ufficio Acquisti e Appalti	Eventuali criticità emerse nei rapporti con le imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti.	Ad evento

PARTE SPECIALE I – REATI TRIBUTARI

CAPITOLO I.1 - I REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES*, D. LGS. N. 231/2001)

- ***dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

- ***dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- ***dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)***

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

- ***omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)***

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- ***emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)***

Il reato è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Da considerare che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

- ***occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)***

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ***sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)***

La fattispecie prevista al primo comma è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

- ***indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

****

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte nell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF"). Acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, ove commessi

- *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

CAPITOLO I.2 - ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI

- **Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati Tributari e doganali, che la Fondazione ha individuato sono le seguenti:

1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale);
2) Contabilità e fatturazione;
3) Cessione di *asset*.
4) Gestione partecipazioni

- **Princìpi generali di comportamento**

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti princìpi di condotta:

1. agevolare il monitoraggio del rispetto dei princìpi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
2. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. attuare la cosiddetta "segregazione dei ruoli" nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
4. garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

- **Procedure**

Si rinvia alla parte terza

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informative	Periodicità
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Esiti dei controlli interni svolti su: - effettività delle prestazioni effettuate rispetto alle fatture emesse; - effettività delle prestazioni ricevute rispetto alle relative fatture; - veridicità delle dichiarazioni fiscali rispetto alle scritture contabili.	Semestrale
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Criticità emerse nella gestione della fiscalità aziendale e ispezioni effettuate dall'Amministrazione fiscale.	Ad evento
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Informativa in merito alla eventuale cessione di *asset* o di partecipazioni societarie.	Ad evento